

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2013, n. 1226

Parziale modifica D.G.R. n. 20/2009 - Integrazione centri autorizzati alla prescrizione farmaci Nota Aifa 74.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, Ufficio n. 3 Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, confermata dal Responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Servizio, riferisce:

- la Giunta Regionale con delibera n. 20 del 20/01/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 24 del 11/02/2009 ha recepito le Note Aifa individuando i soggetti titolati alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico di farmaci a carico SSR;
- con riferimento alla Nota Aifa 74, inerente la prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di farmaci per il trattamento dell'infertilità femminile e maschile, la D.G.R. n. 20/2009 ha stabilito che i soggetti titolati alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico sono: Unità Operative e Servizi di Ostetricia e Ginecologia, Endocrinologia, Urologia (comprendenti anche il day hospital e gli ambulatori incardinati nella U.O.) di strutture pubbliche e private accreditate;
- al fine di garantire una maggiore capillarità nell'assistenza sul territorio regionale nonché una maggiore tutela della salute dei pazienti ampliando il monitoraggio del numero massimo di cicli di terapia consentiti ai sensi della Nota Aifa 74, ad integrazione di quanto già disposto dalla D.G.R. n. 20/2009, si propone di autorizzare alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico anche i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita muniti di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n. 8/2004 e ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2005 e s.m.i..
- ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 le strutture pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale hanno l'obbligo di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione;

- le Unità Operative e i Servizi di Ostetricia e Ginecologia, Endocrinologia, Urologia (comprendenti anche il day hospital e gli ambulatori incardinati nella U.O.) di strutture pubbliche e private accreditate sono già abilitate all'inserimento dei piani terapeutici nel sistema informativo sanitario regionale e le stesse dovranno comunque consegnare copia cartacea del piano terapeutico al paziente;
- ai fini dell'inserimento dei piani terapeutici da parte dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita muniti di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n. 8/2004 e ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2005 e s.m.i è necessario un adeguamento del sistema informativo dei suddetti Centri al sistema informativo sanitario regionale;
- nelle more dell'adeguamento del sistema informativo da parte dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, questi ultimi devono procedere alla redazione del Piano Terapeutico in modalità cartacea in triplice copia, secondo il modello allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui una da consegnare al paziente, una da conservare agli atti del Centro prescrittore e la terza da inoltrare al Distretto della Azienda Sanitaria Locale di riferimento del paziente che provvederà all'inserimento dei dati nel sistema informativo sanitario regionale;
- al completamento del suddetto adeguamento, che dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 31/12/2013, è fatto obbligo ai suddetti Centri il collegamento e l'inserimento dei piani terapeutici nel sistema informativo sanitario regionale, senza oneri a carico del SSR.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m. e i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4,

comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario della P.O., dal Responsabile A.P., dal Dirigente dell'Ufficio, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente dell'Area;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa che fanno parte integrante del presente deliberato:

- di confermare quali soggetti titolati alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico le Unità Operative e Servizi di Ostetricia e Ginecologia, Endocrinologia, Urologia (comprendenti anche il day hospital e gli ambulatori incardinati nella U.O.) di strutture pubbliche e private accreditate di cui alla D.G.R. n. 20/2009;
- di autorizzare altresì quali soggetti titolati alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita muniti di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale n. 8/2004 e ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2005 e s.m.i.;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, le Unità Operative e i Servizi di Ostetricia e Ginecologia, Endocrinologia, Urologia (comprendenti anche il day hospital e gli ambulatori

incardinati nella U.O.) di strutture pubbliche e private accreditate sono obbligate all'inserimento dei piani terapeutici nel sistema informativo sanitario regionale e le stesse devono consegnare copia cartacea del piano terapeutico al paziente;

- di stabilire che nelle more dell'adeguamento del sistema informativo da parte dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita, questi ultimi devono procedere alla redazione del Piano Terapeutico in modalità cartacea in triplice copia, secondo il modello allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui una da consegnare al paziente, una da conservare agli atti del Centro prescrittore e la terza da inoltrare al Distretto della Azienda Sanitaria Locale di riferimento del paziente che provvederà all'inserimento dei dati nel sistema informativo sanitario regionale;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, al completamento dell'adeguamento del sistema informativo sanitario regionale, che dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 31/12/2013, è fatto obbligo ai suddetti Centri il collegamento e l'inserimento dei piani terapeutici nel sistema informativo sanitario regionale, senza oneri a carico del SSR;
- di dare mandato al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, congiuntamente al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, di definire le modalità operative per il conferimento dei dati del piano terapeutici al sistema informativo sanitario regionale;
- di disporre la pubblicazione sul BURP del presente atto.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

